

DCO 617/2014/R/GAS

**Riforma della regolazione in materia di
utilizzo flessibile della capacità di
rigassificazione del gnl e di risoluzione delle
congestioni per l'accesso ai terminali**

Documento per la consultazione

Milano, 27 gennaio 2015

PREMESSA

Anigas, con il presente documento, illustra le proprie osservazioni sulle proposte di miglioramento e ottimizzazione dell'attuale normativa relativa all'utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del Gnl ed ai criteri di risoluzione delle congestioni per l'accesso ai terminali, in risposta al documento di consultazione dell'Autorità n.617/2014/R/Gas.

OSSERVAZIONI GENERALI

Nonostante l'attuale contesto del settore della rigassificazione in Italia sia caratterizzato da abbondanza di capacità di rigassificazione disponibile non conferita, a fronte di un calo della domanda di gas, Anigas accoglie con favore gli orientamenti per la revisione della regolazione di cui alla deliberazione n. 167/05 in materia di accesso ai terminali di rigassificazione e di risoluzione delle congestioni.

Tale situazione di eccesso di offerta è infatti frutto di vari elementi dinamici che possono cambiare repentinamente e pertanto Anigas guarda positivamente l'introduzione di criteri che valorizzino maggiormente la capacità di rigassificazione italiana esistente.

In particolare, l'implementazione nella regolazione nazionale delle direttive europee in materia di allocazione della capacità transfrontaliera (CAM) e di gestione delle congestioni (CMP), nonché l'introduzione di un sistema di bilanciamento di mercato hanno aumentato la dinamicità del mercato del gas e la domanda di risorse flessibili. Conseguentemente, sia la disponibilità di una maggiore flessibilità nell'accesso ai servizi di rigassificazione sia modalità di utilizzo delle capacità contrattualizzate coerenti con la gestione di breve termine degli approvvigionamenti e della logistica del trasporto marittimo possono contribuire a incrementare le liquidità e la concorrenzialità dell'*hub* italiano, con ricadute positive sui prezzi e quindi sulla collettività.

La valutazione delle ricadute positive sul sistema rappresenta infatti il driver che si ritiene debba guidare il vaglio delle proposte di riforma contenute nel DCO e che pertanto debba essere accompagnato da una coerente revisione del livello di copertura dei ricavi di riferimento dei Terminali, per riflettere l'aumentato rischio di riduzione dei conferimenti e quindi perseguire la sostenibilità dell'offerta di servizi di rigassificazione maggiormente flessibili.

Analoghe riflessioni possono essere estese anche all'introduzione di meccanismi di mercato per l'allocazione della capacità di rigassificazione, sui quali Anigas riserva di esprimere osservazioni puntuali una volta pubblicati gli orientamenti e le proposte dell'Autorità.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Si condividono gli orientamenti per la revisione dei criteri di flessibilizzazione della consegna del gnl e di risoluzione delle congestioni? Se no, per quale motivo?

S2. Quali altre disposizioni della deliberazione 167/05 e/o dei codici di rigassificazione ritenete opportuno modificare al fine di favorire la promozione dell'utilizzo flessibile dei terminali di rigassificazione?

In linea con quanto già espresso nelle osservazioni generali, si condividono gli orientamenti per la revisione dei criteri di flessibilizzazione della consegna del gnl e di risoluzione delle congestioni, e in particolare si evidenzia quanto segue.

Punto 3.11 a)

Si valuta positivamente l'introduzione di un mercato secondario della capacità di rigassificazione e nello specifico della possibilità di cessione bilaterale da un Utente a un Soggetto terzo della capacità conferita, secondo modalità che dovranno poi trovare adeguata definizione nei codici di rigassificazione previa opportuna consultazione in merito.

Nonostante l'attuale situazione di *overcapacity*, si ritiene infatti che l'introduzione di un mercato secondario della capacità di rigassificazione possa comunque portare benefici al sistema, in termini di aumento di liquidità del mercato.

A fianco di tale valutazione, occorre tuttavia considerare anche i potenziali effetti negativi che tale previsione avrebbe sui gestori dei Terminali, in particolare in termini di riduzione della capacità conferibile dai medesimi e quindi dell'aumento del rischio di mancato conferimento delle capacità e di mancato conseguimento dei ricavi di riferimento. A tal fine si ritiene opportuno che la previsione di introduzione del mercato secondario si accompagni con una revisione del fattore di garanzia in quanto si ritiene che a livello di sistema l'effetto netto per i clienti finali sia positivo in termini di aumento di concorrenzialità e riduzione dei prezzi del gas.

Si ritiene che il mercato secondario della capacità di rigassificazione possa avere ad oggetto solo capacità continua in quanto per la capacità spot non si ravvisano i tempi tecnici necessari al perfezionamento della cessione a terzi, terzi che dovranno essere sottoposti a valutazione del rispetto dei requisiti per l'accesso e in particolare dovranno presentare le opportune garanzie (con modifica anche dell'art. 8 della delibera 167/05).

Punto 3.11 b)

Si condivide la previsione di introdurre la possibilità per l'utente di revocare l'eventuale messa a disposizione dell'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi della capacità non utilizzabile di tipo continuo e in particolare si ritiene che la revoca possa essere consentita in ogni momento, purché al di fuori dell'arco temporale compreso tra:

- a) il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento, relativamente alla capacità per il servizio di rigassificazione continuativo;
- b) il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento ed un termine, definito nel codice di rigassificazione, entro il quale gli utenti possono presentare la richiesta della capacità pubblicata, relativamente alla capacità per il servizio spot.

Punto 3.11 c)

Si concorda con la previsione di introdurre il criterio di tipo *first come first served* ai fini del conferimento di tipo *spot* dell'eventuale capacità non richiesta entro il termine di cui alla precedente lettera b) e si esprime generale condivisione dell'applicazione del principio *first come first served* (almeno fino all'introduzione di meccanismi di conferimento a mercato) ai fini dell'allocazione della capacità disponibile su base *spot* in quanto agevolerebbe il conferimento della capacità occasionale e di breve durata.

Punto 3.11 d)

Si valuta positivamente la riduzione da M-2 (due mesi prima) a M-1 (un mese prima) del termine per il rilascio della capacità conferita non utilizzabile oltre il quale la medesima capacità, in caso di mancata consegna, concorre alla possibile applicazione delle disposizioni dello *Use It Or Lose It* (articolo 11 della deliberazione n. 167/05).

Tale modifica risulta infatti coerente con il mutato quadro di mercato e in particolare con l'esigenza degli operatori di poter operare in un contesto di regole coerenti con la gestione di breve termine degli approvvigionamenti.

Contestualmente si segnala che a seguito di tale modifica le tempistiche nel mese M-1 risulteranno più ristrette e potenzialmente critiche e sarà pertanto molto importante la fase di consultazione delle modifiche del codice di rete ai fini dell'implementazione di tale principio.

Si evidenzia infine che a seguito di tale nuova tempistica, la capacità rilasciata dagli utenti primari, presumibilmente nell'M-1, potrà essere resa disponibile dalle imprese di rigassificazione solo su base *spot* in quanto non ci saranno più le tempistiche per il conferimento su base continuo della capacità rilasciata.

Punto 3.11 e)

Non si ravvisano criticità in merito alla previsione che l'impresa di rigassificazione verifichi e comunichi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni per il mancato utilizzo della capacità conferita entro l'1 novembre e che l'utente interessato possa comunque presentare eventuale reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

ALLEGATO A: MODIFICHE ALL'ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N.167/05

Di seguito si riportano alcune osservazioni puntuali alle modifiche all'articolo della deliberazione n. 167/05 conseguenti agli orientamenti illustrati in consultazione.

Art. 4.4

Il bullet relativo agli scambi potrebbe essere modificato come segue:

- *gli scambi tra utenti di capacità di rigassificazione e le cessioni a terzi di capacità di rigassificazione;*

Art. 7

La modifica più corretta sembrerebbe la seguente:

Titolo Art. 7: "Messa a disposizione della capacità conferita e transazioni di capacità di rigassificazione ~~tra utenti~~";

Art. 7.1

La modifica più corretta sembrerebbe la seguente:

L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacità di rigassificazione tra utenti e la cessione a terzi di capacità di rigassificazione, secondo modalità definite del codice di rigassificazione.

Art 8.1

Si segnala l'opportunità di effettuare la seguente integrazione:

L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente e al soggetto che diventa titolare di capacità a seguito di cessione il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalle conseguente erogazione del servizio, ...